

scrizione: « *Non vadi alcuno della Cancellaria fuori della Città per molto nè per poco tempo senza licenza del Cancelliere Grande* ». Questa prescrizione che fu mantenuta sempre, fu resa anzi più stretta, dacchè trovo che i permessi di alcuni miei avoli posteriori, per recarsi alla loro Villa in San Zenone si trovano registrati nel Notatorio di Collegio.

In questo Regolamento è da osservarsi che in quel tempo era uso di eleggere un Secretario di Senato a sostituire il Cancellier Grande, non come una volta per semplice occasione sotto il titolo di *Vice-Cancelliere*, ma ordinariamente e stabilmente sotto quello di *Regiente della Cancellaria*.

XX. Che il governo avesse cura alla educazione dei giovani Notai, e non si contentasse della sola menzionata prescrizione del Maestro di grammatica e rettorica, e di quello di calligrafia, ne abbiamo delle altre prove. In una parte del Cons. de' Dieci in data del 20 Marzo 1523 (Cons. X Misti R. 46 c. 9) si trova un'altra concessione più larga; essa è la seguente: « *Che per le rason ora dechiarite sia per autorità di questo Consejo preso: Che azò in ogni tempo la Signoria nostra possa prevalersi de persone che sieno apte sì a far la Nodaria come etiam formar i processi in questa Cancellaria nostra, per esser cosa sommamente*